*Allegato B*



*Comune di Trieste*

# Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

**Approvato con deliberazione del C. C. n. 12 del 29.03.2018 e modificato con deliberazione del C.C. n. 6 del 25.02.2019, n. 9 del 20.01.2020**

## *Indice*

*Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....4*

*Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta.....4*

*Articolo 3 – Soggetto passivo, responsabile e soggetto attivo dell'imposta.....5*

*Articolo 4 – Esenzioni.....6*

*Articolo 5 – Esclusioni.....7*

*Articolo 6 – Applicazione periodica e misura dell'imposta.....7*

*Articolo 7 – Obblighi dei soggetti passivi.....8*

*Articolo 8 - Obblighi dei soggetti gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nelle locazioni brevi e per finalità turistiche.....9*

*Articolo 9 – Versamenti.....11*

*Articolo 10 – Disposizioni in tema di accertamento esecutivo.....12*

*Articolo 11 – Sanzioni tributarie e ravvedimento.....12*

*Articolo 12 – Sanzioni amministrative non tributarie.....13*

*Articolo 13 – Interessi.....14*

*Articolo 14 – Riscossione coattiva.....14*

*Articolo 15 – Rimborsi, e compensazioni e rateizzazioni.....14*

*Articolo 16 – Contenzioso.....15*

*Articolo 17 – Controlli sui riversamenti dell'Imposta di Soggiorno.....15*

*Articolo 18 – Funzionario Responsabile dell'Imposta.....15*

*Articolo 19 – Interventi da finanziare.....16*

*Articolo 20 – Protezione dei dati.....16*

*Articolo 21 – Entrata in vigore e disposizioni finali.....16*

### *Articolo 1*

### *Oggetto del regolamento*

*1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Trieste nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle disposizioni contenute nell'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2015, n. 18 e nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano il tributo.*

### *Articolo 2*

### *Istituzione e presupposto dell'imposta*

*1. Con il regolamento approvato con deliberazione n. 12 dd. 29/03/2018, e con decorrenza 01/06/2018, è stata istituita l'imposta di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli investimenti, i servizi e gli interventi previsti dall'articolo 10 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2015, n. 18, come modificata dalla legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 21 e dal relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres. Gli interventi di spesa sono individuati in sede di approvazione dei documenti programmatici e di bilancio dell'Ente. L'intesa prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres. può essere modificata, su richiesta del Comune, in base a nuovi programmi e/o obiettivi dell'Amministrazione.*

*2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in un alloggio oggetto di locazione breve ai sensi del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ed in una delle strutture ricettive o negli alloggi oggetto di locazione per finalità turistiche previsti dalla legge regionale 21/2016 e s.m.i. ubicate nel territorio del Comune di Trieste, ed inserite in una delle seguenti categorie (che si intendono modificate ed integrate da futuri aggiornamenti della stessa legge regionale):*

*1) strutture ricettive alberghiere;*

*2) condhotel;*

*3) bed and breakfast;*

*4) unità abitative ammobiliate a uso turistico;*

*5) affittacamere;*

*6) strutture ricettive all'aria aperta;*

*7) strutture ricettive a carattere sociale;*

*8) rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi;*

*9) locazioni per finalità turistiche.*

### *Articolo 3*

### *Soggetto passivo, responsabile e soggetto attivo dell'imposta*

*1. Il soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e negli alloggi oggetto di locazione breve e turistica di cui all'articolo 2.*

*2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive e degli alloggi oggetto di locazione breve e turistica presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, su incarico dei soggetti gestori.*

*3. Ai sensi dell'articolo 48 della Legge regionale n. 6 dd. 14/05/2021, che modifica l'articolo 10 della legge regionale 18/2015 in recepimento del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all' articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).*

*4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, e recepito dall'articolo 48 della Legge regionale n. 6 dd. 14/05/2021 di cui al comma 3, il gestore della struttura ricettiva o il soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.*

*5. Ai sensi dell'art. 5 ter all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 come modificato dal DL 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, dal presente regolamento in capo ai gestori delle strutture ricettive e delle norme vigenti in materia di Trattamento dei dati personali – Privacy.*

*6. L'imposta potrà essere riscossa anche attraverso i gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare che saranno tenuti al rispetto degli obblighi del presente regolamento. Gli obblighi dichiarativi e di riversamento al Comune dell'imposta riscossa dai suddetti soggetti*

*potranno essere definiti con atto convenzionale approvato con deliberazione della Giunta comunale anche in deroga al presente regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive; l'atto convenzionale dovrà obbligatoriamente prevedere la trasmissione al Comune del dettaglio per singola struttura ricettiva dell'imposta riscossa e riversata, indicando per ciascuna l'eventuale Codice Identificativo di Struttura (CIS).*

*Nel caso di approvazione dell'atto convenzionale i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ed i soggetti che gestiscono portali telematici (ovvero dei soggetti che mettendo in contatto persone che ricercano un immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare), sono "Responsabili dell'Imposta di Soggiorno" e provvedono alla riscossione dell'imposta nonché rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Trieste e sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D .Lgs. 14/3/2011 n. 23.*

*7. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Trieste.*

## *Articolo 4*
## *Esenzioni*

*1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:*

*a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;*

*b) i volontari della protezione civile e della croce rossa in occasione di eventi calamitosi;*

*c) i soggetti che effettuano visite, terapie o vengono ricoverati, anche in regime di day-hospital, presso strutture sanitarie del territorio e coloro che li assistono in ragione di un accompagnatore per paziente; tale esenzione si estende all'eventuale notte antecedente e successiva al ricovero o all'inizio delle visite o terapie;*

*d) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni che effettuano visite, terapie o vengono ricoverati, anche in regime di day-hospital, presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di due accompagnatori per minore; tale esenzione si estende all'eventuale notte antecedente e successiva al ricovero o all'inizio delle visite o terapie;*

*e) le persone con invalidità pari o superiore al 80% la cui condizione di invalidità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana o di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;*

*f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati e che alloggiano gratuitamente (complimentary room);*

*g) il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine in operazioni di servizio nel territorio dei Comuni appartenenti all'Uti giuliana;*

*h) gli operatori turistici che alloggiano gratuitamente (complimentary room), compreso il personale di servizio delle unità da diporto che soggiorna a bordo;*

*i) gli accompagnatori responsabili di gruppi di minori in ragione di un accompagnatore ogni 15 minori;*

*2. L'esenzione di cui alla lettera a) del precedente comma 1 è desunta, a pena di decadenza, da un valido documento di riconoscimento del minore o da apposita autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 su modello messo a disposizione dal Comune, dal genitore o accompagnatore del minore da consegnare al gestore della struttura ricettiva. Per i gruppi di minori di anni 18 è possibile redigere un'unica autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 su modello messo a disposizione dal Comune, debitamente compilata e sottoscritta dall'accompagnatore.*

*L'esenzione di cui alle lettere b), f), g), h) e i) del precedente comma 1 è riconosciuta, a pena di decadenza, previo rilascio al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione compilata e sottoscritta dall'interessato all'esenzione, resa ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 su modello messo a disposizione dal Comune.*

*Le esenzioni di cui ai punti c) e d) del precedente comma 1 sono subordinate alla presentazione ai soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 di semplice attestazione, rilasciata dalla struttura sanitaria, con l'indicazione delle generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero o, qualora l'attestazione non sia disponibile al momento del pagamento dell'imposta, da un'autocertificazione compilata e sottoscritta dall'interessato all'esenzione, resa ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 su modello messo a disposizione dal Comune.*

I soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 *devono conservare la documentazione prevista dal presente comma fino al quinto anno successivo a quello di presentazione con obbligo di esibirla al Comune in ipotesi di controllo.*

## *Articolo 5*
## *Esclusioni*

*1. Sono esclusi dall'imposta i soggetti iscritti all'anagrafe della popolazione residente e gli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Trieste a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres.*

*2. L'esclusione di cui al precedente comma è desunta, a pena di decadenza, da un valido documento di riconoscimento del soggetto passivo interessato o, in caso di minore, da apposita autocertificazione redatta e sottoscritta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 su modello messo a disposizione dal Comune, dal genitore o accompagnatore del minore da consegnare al gestore della struttura ricettiva.*

*3. I* soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 *devono conservare la documentazione prevista dal presente comma fino al quinto anno successivo a quello di presentazione con obbligo di esibirla al Comune in ipotesi di controllo.*

## *Articolo 6*

***Applicazione periodica e misura dell'imposta***

*1. Per l'anno 2018 l'imposta è stabilita nella seguente misura:*

*a) euro 2,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) a 5 stelle;*

*b) euro 2,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) a 4 stelle;*

*c) euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) a 3 stelle;*

*d) euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) a 2 stelle;*

*e) euro 1,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) ad 1 stella;*

*f) euro 2,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 4 stelle;*

*g) euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 3 stelle;*

*h) euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 2 stelle;*

*i) euro 1,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 1 stella;*

*l) euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in affittacamere;*

*m) euro 1,50, al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed &Breakfast, categoria superior;*

*n) euro 1,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed &Breakfast, categoria comfort;*

*o) euro 1,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed &Breakfast, categoria standard;*

*p) euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi ed aree attrezzate riservate alla soste delle autocaravan;*

*q) euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in tutte le altre strutture di cui all'articolo 2 non specificamente richiamate alle precedenti lettere.*

*2. A partire dall'anno 2019 la misura dell'imposta è modificabile con apposito atto della Giunta Comunale.*

*3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi purché nella medesima struttura ricettiva.*

*4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.*

*5. L'imposta è applicata per l'intero anno solare.*

### *Articolo 7*

### *Obblighi dei soggetti passivi*

*L'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti passivi è assolto con il pagamento del tributo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva, a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, a norma dell'art.1, comma 161, della legge 296/06.*

### *Articolo 8*

### *Obblighi dei soggetti gestori delle strutture ricettive*

### *e dei soggetti che incassano o intervengono nelle locazioni brevi e per finalità turistiche*

*1. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nelle locazioni brevi e per finalità turistiche nonché i soggetti di cui all'articolo 3 comma 6, sono tenuti a richiedere l'assolvimento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano (soggetti passivi) presso le proprie strutture ricettive ed a riversare e rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore, ovvero il percettore del canone di locazione nonché i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 3, sono tenuti a versare l'imposta in qualità di responsabili del pagamento e debitori dell'obbligazione tributaria.*

*2. I soggetti di cui al punto 1, in qualità di responsabili di imposta, sono tenuti a:*

*a) contestualmente con l'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione della/e propria/e struttura/e nel gestionale dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune;*

*b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;*

*c) presentare al Comune una comunicazione trimestrale in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli, secondo le seguenti modalità:*

- *in via telematica, utilizzando il gestionale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;*
- *in modalità cartacea, su modulistica predisposta dal Comune, presso gli sportelli di Esatto Spa;*
- *in formato elettronico firmato digitalmente, su modulistica predisposta dal Comune, da inviare all'indirizzo PEC di Esatto Spa con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza dell'adempimento.*

*La presentazione di detta comunicazione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre solare di riferimento. I trimestri oggetto di comunicazione sono i seguenti: 01 gennaio-31 marzo; 01 aprile-30 giugno; 01 luglio-30 settembre; 01 ottobre-31 dicembre. Per periodi di*

*pernottamento che comprendono due differenti trimestri, si considera il trimestre in cui il soggetto passivo effettua il versamento. La comunicazione va presentata anche nel caso in cui nel trimestre di riferimento non vi siano pernottamenti assoggettati all'imposta. La comunicazione, al fine di agevolare gli adempimenti dei gestori, può essere presentata, previa richiesta scritta del gestore, anche in forma aggregata relativamente a strutture della medesima classificazione/categoria, appartenenti al medesimo legale rappresentante/proprietario ed insistenti in uno stesso numero civico fermo restando l'obbligo di conservazione per 5 anni dei dati delle presenze per singola struttura e di esibizione degli stessi in caso di richiesta del Comune;*

*d) riversare al Comune, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di comunicazione con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale di seguito meglio specificate; in caso di invio via PEC della comunicazione, Esatto Spa, caricata la comunicazione stessa sul gestionale dell'imposta di soggiorno, liquiderà l'imposta dovuta trasmettendo, sempre via PEC, il codice univoco per il pagamento tramite PagoPa entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre solare di riferimento;*

*e) in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati al versamento della stessa, in qualità di responsabili del pagamento con diritto di rivalsa verso il soggetto passivo;*

*f) a decorrere dall'anno d'imposta 2021, i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 6 dd. 14/05/2021 che recepisce il comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune; la dichiarazione deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.*

*3. I soggetti di cui al comma 1 dovranno conservare copia di tutta la documentazione di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la comunicazione e il riversamento sono stati effettuati con obbligo di esibirla al Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.*

*4. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì obbligati ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.*

*5. Con la comunicazione di cui al precedente comma 2, lettera c) i soggetti di cui al comma 1 indicano al Comune:*

*- il numero dei soggetti passivi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, assoggettati all'imposta, ed il relativo numero di pernottamenti;*

*- il numero dei soggetti passivi esenti o esclusi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre ed il relativo numero di pernottamenti;*

*- il numero dei soggetti passivi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, e che si sono rifiutati di versare l'imposta e hanno compilato il modulo di rifiuto al versamento ed il relativo numero di pernottamenti;*

*- il numero dei soggetti passivi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, e che si sono rifiutati di versare l'imposta e di compilare il modulo di rifiuto al versamento ed il relativo numero di pernottamenti;*

*- l'imposta dovuta e quella versata;*

*- ogni ulteriore informazione utile ai fini dell'applicazione dell'imposta.*

*6. Nel caso di compilazione della comunicazione in forma cartacea la stessa dovrà essere presentata agli sportelli di Esatto S.p.A. mediante l'utilizzo della modulistica predisposta dal Comune. In questo caso, presso gli stessi sportelli della società di riscossione, i soggetti di cui al comma 1 potranno provvedere a versare l'imposta mediante il sistema PagoPA.*

*7. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di incaricato di pubblico servizio a seguito delle disposizioni del D.L. 34/2020, i soggetti di cui al comma 1, in qualità di agenti contabili, sono tenuti a rendere al Comune il conto giudiziale della gestione entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, anche quando l'incasso del canone o del corrispettivo è da loro affidato a soggetti terzi.*

## *Articolo 9*

## *Versamenti*

*1. I soggetti passivi corrispondono l'imposta ai soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse con indicazione delle generalità del soggetto passivo d'imposta, del periodo per il quale è stato effettuato il versamento, dell'importo giornaliero e di quello complessivamente dovuto, nonché dell'attestazione di avvenuto pagamento. È possibile il rilascio di un'unica quietanza di pagamento a fronte di più soggetti passivi che hanno soggiornato nella stessa struttura nello stesso periodo. La quietanza dovrà indicare i dati identificativi dei singoli soggetti passivi, il periodo per il quale è stato effettuato il versamento, l'importo complessivamente dovuto nonché l'attestazione dell'avvenuto pagamento. È altresì possibile il rilascio di una quietanza di pagamento a fronte di più soggetti passivi che hanno soggiornato nella stessa struttura nello stesso periodo intestata ad un unico soggetto purchè alla stessa venga allegato apposito elenco contenente i dati identificativi dei singoli soggetti passivi, il periodo per il quale è stato effettuato il versamento, l'importo complessivamente dovuto nonché l'attestazione dell'avvenuto pagamento. E' altresì possibile il rilascio di una quietanza di pagamento in cui è riportato il richiamo alla scheda di polizia di sicurezza trasmessa alla Questura per segnalare gli estremi identificativi del soggetto*

*passivo o dei soggetti passivi cui è riferita l'imposta riscossa per il periodo del soggiorno. In ogni caso tale quietanza deve contenere l'importo complessivamente dovuto nonché l'attestazione dell'avvenuto pagamento. Ai soli fini del controllo del regolare assolvimento degli obblighi previsti dal presente regolamento gli uffici comunali potranno richiedere l'esibizione o la trasmissione di copia delle schede di polizia di sicurezza richiamate nella documentazione di quietanza emessa. Copia della quietanza e degli eventuali elenchi e schedine con gli identificativi dei singoli soggetti passivi, dovranno essere conservati dai soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio, con obbligo di esibirli al Comune in ipotesi di controllo.*

*2. I soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 provvedono al successivo riversamento al Comune delle somme riscosse entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento prevista dalla legge regionale 6/2021. Il riversamento è effettuato, a seguito di autoliquidazione attraverso il gestionale messo a disposizione dal Comune:*

*a) a mezzo del canale PagoPA;*

*b) tramite soggetti abilitati (banche, uffici postali o tabaccai) al canale PagoPA;*

*c) presso gli sportelli di Esatto S.p.A. direttamente sul canale PagoPA.*

## *Articolo 10*

## *Disposizioni in tema di accertamento esecutivo*

*1. Per l'accertamento dell'imposta ai soggetti passivi ed ai soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo. Le spese di notifica dell'atto di accertamento di cui al citato art.1 comma 161 della legge 296/06 sono addebitate nello stesso atto di accertamento.*

*2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:*

*a) invitare i soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;*

*b) inviare ai medesimi soggetti suddetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;*

*c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;*

*d) avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del tributo introdotti dall'art. 13 quater del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58.*

## *Articolo 11*

## *Sanzioni tributarie e ravvedimento*

*1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.*

*2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 2, lettera d), dell'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.*

*3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2 dell'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto qualora la violazione non venga sanata entro i termini indicati dal Comune.*

*4. Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 20/05/2021, data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/2021, è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:*

*a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;*

*b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;*

*c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;*

*d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;*

*e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.*

*5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.*

### *Articolo 12*

### *Sanzioni amministrative non tributarie*

*1. Ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*a) per la violazione degli obblighi di conservazione della documentazione presentata dai soggetti passivi di cui ai commi 2 dell'articolo 4 e al comma 3 dell'articolo 5 e della copia delle quietanze di cui al comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500;*

*b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui al comma 4 dell'articolo 8 e per la mancata trasmissione della documentazione prevista dall'art. 10 comma 2 lettere a) e b) del presente regolamento, da parte dei soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 100 per ogni singola contestazione.*

*2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si fa riferimento alle disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.*

### *Articolo 13*

### *Interessi*

*1. Sull'imposta non versata si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.*

*2. Per importi inferiori a 10 euro dovuti a solo titolo di interessi non si procede al recupero.*

### *Articolo 14*

### *Riscossione coattiva*

*1. Le somme accertate dal Comune a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, direttamente dal Comune tramite il soggetto gestore delle entrate Esatto spa, ai sensi dell'art. 1 commi da 784 a 815 della Legge 27.12.2019 n. 160.*

*2. Nel caso di mancato pagamento delle sanzioni di cui all'art. 12, il Comune avvia, tramite il soggetto gestore delle entrate Esatto spa, nei confronti dei soggetti inadempienti, procedure per il recupero delle somme richieste e non versate ai sensi del R.D. 639/1910 e della L.. 689/91.*

### *Articolo 15*

***Rimborsi e compensazioni e rateizzazioni***

*1. Il rimborso delle somme versate dai soggetti passivi e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.*

*2. Su istanza debitamente documentata presentata all'ufficio imposta di soggiorno, il rimborso delle somme erroneamente dichiarate e versate in eccedenza dai gestori rispetto all'imposta riscossa in un singolo trimestre, viene portata in compensazione sugli importi da riversare nei successivi trimestri.*

*3. Le disposizioni in materia di rateizzazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente Regolamento generale delle entrate.*

## *Articolo 16*

## *Contenzioso*

*Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.*

## *Articolo 17*

## *Controlli sui riversamenti dell'imposta di soggiorno*

*1. Il Comune procede alla rettifica delle comunicazioni e delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse comunicazioni e dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al "Responsabile del pagamento dell'Imposta di soggiorno" un apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi da 792 a 804 della L. 160/2019.*

*2. Nel caso di mancato versamento entro il termine indicato nell'accertamento esecutivo di cui al precedente comma 1, il Comune avvia, tramite il soggetto gestore delle entrate Esatto spa nei confronti dei soggetti, le procedure di riscossione coattiva.*

## *Articolo 18*

## *Funzionario Responsabile dell'Imposta*

*1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta comunale.*

*2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno:*

a) *provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione e al controllo del tributo;*

b) *predispone e adotta i conseguenti provvedimenti tributari e sanzionatori;*

c) *irroga le sanzioni per le violazioni al regolamento dell'imposta di soggiorno;*

d) *predispone e notifica ai soggetti che non riversano l'imposta di soggiorno entro i termini previsti dal regolamento il relativo avviso di accertamento esecutivo;*

e) *trasmette al soggetto gestore delle entrate Esatto spa gli atti relativi alle precedenti lettere per le eventuali successive attività di riscossione coattiva;*

f) *procede, qualora permanga l'obbligo della resa del conto agente dell'imposta di soggiorno da parte del Comune, alla segnalazione alla Corte dei Conti dei soggetti che non riversano l'imposta nei termini previsti dal regolamento, per la valutazione di eventuali responsabilità di natura erariale.*

*3. In caso di assenza o di impedimento il funzionario responsabile nominato è sostituito dal dirigente della struttura in cui è incardinato l'Ufficio Imposta di Soggiorno secondo l'organigramma aziendale.*

*4. Per le attività di gestione e riscossione coattiva dell'imposta di soggiorno affidate ad Esatto spa, la società nomina un "funzionario responsabile del tributo" cui sono attribuiti i relativi poteri ed obblighi organizzativi.*

### *Articolo 19*

### *Interventi da finanziare*

*1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato alle finalità previste dall'articolo 10, comma 6, della L.R. 18/2015 e s.m.i.*

*2. Gli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno saranno inseriti nei documenti di bilancio di previsione e successivamente consuntivati nell'ambito dei documenti di Rendiconto.*

### *Articolo 20*

### *Protezione dei dati*

*I dati delle persone fisiche che soggiornano nelle strutture ricettive (soggetti passivi), soggette al presente regolamento, dovranno essere trattati e protetti dalle strutture stesse che li acquisiscono, nel pieno rispetto della normativa del regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., sulla base di misure tecniche adeguate e previa consegna dell'informativa.*

### *Articolo 21*

### *Entrata in vigore e disposizioni finali*

*1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del*

*presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni si applica l'art. 48 della Legge regionale 6/2021.*

*2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.*